

Regolamento
dell'Organismo di Vigilanza
in composizione monocratica
Fondazione HEAL ITALIA

INDICE

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2 – Modalità di nomina e durata in carica dell’OdV

Articolo 3 – Cause d’ineleggibilità e revoca dei membri dell’OdV

Articolo 4 – Funzioni e poteri dell’OdV

Articolo 5 – Convocazione e organizzazione delle riunioni dell’OdV

Articolo 6 – Conflitto di interessi

Articolo 7 – Gestione delle segnalazioni e delle informazioni all’OdV

Articolo 8 – Reporting al Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 – Piano delle attività – vigilanza dell’OdV

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

Articolo 11 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (di seguito "OdV") di Fondazione HEAL ITALIA (di seguito anche HEAL ITALIA o la Fondazione), in composizione monocratica, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle funzioni e dei poteri attribuitigli con la nomina e in conformità al Modello Organizzativo.

1.2 L'OdV ha il compito di vigilare sull'effettività, sull'efficacia del funzionamento e sull'adeguatezza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello Organizzativo" o "MO") adottato ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 Legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito il "Decreto" o "D. Lgs 231/01"), delle procedure che di esso costituiscono l'attuazione e del Codice Etico, nonché di curarne gli aggiornamenti e di accertarne la puntuale osservanza da parte dei soggetti ai quali le disposizioni del modello e del codice sono dirette.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'OdV non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione.

Articolo 2 – Modalità di nomina e durata in carica dell'OdV

2.1 L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti. Il perfezionamento della nomina del componente dell'OdV, in qualità di Presidente, si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questo resa a verbale dello stesso Organismo e trasmessa al Consiglio di Amministrazione, oppure mediante accettazione di lettera di incarico trasmessa dalla Fondazione.

2.2. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica dell'OdV è fissata in tre anni dall'accettazione della stessa. Alla scadenza del mandato, l'OdV rimarrà comunque in carica fino al momento in cui si insedierà il nuovo OdV, a seguito di delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione e di accettazione del componente nominato.

Il componente dell'OdV, che assume la carica di Presidente, potrà dimettersi dalla carica in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata e, d'altra parte, potrà essere riletto alla scadenza del mandato. Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

2.4 La composizione dell'OdV nominato con la delibera del Consiglio di Amministrazione è la seguente: **Avv. Laura Malavenda**, Presidente in funzione monocratica

Articolo 3 – Cause di ineleggibilità e revoca dei membri dell'OdV

3.1 La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa :

- a) esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, della Fondazione;
- b) sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- c) prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- d) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Fondazione;
- e) esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- f) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- g) esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal decreto;
- h) esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- i) esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale.

3.2 Il componente dell'OdV, con l'accettazione della nomina, conferma alla Fondazione, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

3.3 La revoca dalla carica del componente dell'OdV o dell'OdV nel suo complesso e l'attribuzione di tale carica ad altro/i soggetto/i potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Fondazione, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'OdV potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- b) il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- c) una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo; l'omessa redazione del piano delle attività);
- d) l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- e) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale che il Consiglio di Amministrazione ritenga incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- f) la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

3.4 Il componente dell'OdV, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, deve, per un congruo periodo di tempo, aver ricoperto una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, sia in grado di garantire il miglior contributo da parte degli stessi allo svolgimento delle funzioni ed al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 4 – Funzioni e poteri dell'OdV

4.1 L'OdV è chiamato a svolgere tutte le attività individuate nel Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione, ferma restando la facoltà di proporre le opportune modifiche o integrazioni.

Nello specifico esso ha l'obbligo di:

- vigilare sul corretto funzionamento del Modello Organizzativo e verificare che lo stesso sia sempre efficiente per soddisfare le esigenze della prevenzione che la normativa impone;
- promuovere ed assicurare la diffusione e la conoscenza dei contenuti del Modello Organizzativo, anche tramite la formulazione di pareri, da parte delle unità organizzative, dei dirigenti, dei dipendenti e dei relativi collaboratori, della Fondazione promuovendo di concerto i relativi programmi di informazione e comunicazione;
- verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo da parte delle unità organizzative, dei dirigenti, dei dipendenti e dei relativi collaboratori della Fondazione;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica o integrazioni ritenute necessarie od opportune, nonché osservazioni relative all'aggiornamento del Modello Organizzativo adottato adeguandolo al divenire normativo e giurisprudenziale, adeguandolo inoltre alle mutate esigenze della Fondazione, previo eventuale concerto con le funzioni interessate;
- promuovere ed assicurare che la Fondazione adotti adeguate azioni tese a realizzare la formazione e l'aggiornamento delle unità organizzative, dei dirigenti, dei dipendenti e dei relativi collaboratori sui temi della responsabilità amministrativa e penale ex D. Lgs. n. 231/01;
- predisporre strumenti utili a ricevere i flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto previsto nel Modello Organizzativo;
- suggerire nei casi di violazione del Modello alle Funzioni competenti della Fondazione, l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello Organizzativo.

4.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti previsti, il Modello Organizzativo indica i poteri attribuiti all'OdV, ivi compresa la facoltà di accedere ad ogni documento aziendale rilevante per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D. Lgs. 231/01 ed in materia di tutela dei valori etici aziendali.

4.3 Ai fini di un migliore e più efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni, l'OdV può avvalersi dell'ausilio di uno o più professionisti esterni.
In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV ad eventuali professionisti esterni, la responsabilità ricade sull'OdV nel suo complesso.

Articolo 5 – Convocazione e organizzazione delle riunioni dell'OdV

5.1 L'OdV dovrà formulare un verbale dettagliato circa l'attività svolta e affidatagli;

- di norma ogni tre mesi, salvo necessità e circostanze differenti;
- su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- anche d'urgenza, alla ricezione di una segnalazione che riporti un rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e che appaia fondata, sulla base di una preliminare valutazione del ricevente.

5.2 Per l'espletamento delle attività attribuite, l'OdV assume le proprie decisioni moncraticamente e autonomamente.

5.3 L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, potrà anche decidere di riunirsi e convocare dirigenti e responsabili di funzioni della Fondazione, al fine di fornire informazioni e/o chiarimenti su specifici argomenti in esame.

5.4 L'OdV dovrà curare la redazione del verbale delle riunioni dal quale dovranno risultare:

- l'Ordine del giorno;
- eventuali ulteriori partecipanti alle riunioni;
- gli argomenti esaminati;
- per ogni argomento esaminato, le dichiarazioni dei partecipanti, se la verbalizzazione è richiesta;
- le eventuali decisioni assunte dall'OdV su ogni argomento.

Il verbale deve essere sottoscritto dal componente, dell'OdV in funzione di Presidente e resta agli atti dell'OdV medesimo, e verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Nel caso in cui la riunione dell'OdV abbia oggetto la discussione inerente la segnalazione di una infrazione al Modello Organizzativo da parte di membri del Consiglio di Amministrazione,, copia del verbale o suo estratto sarà inviata anche al Consiglio di Amministrazione eventualmente interessato, con esclusione dei soggetti sui quali si indaga.

5.6 Con cadenza almeno annuale (salvo casi di urgenza o casi di presunta violazione del Modello), l'OdV dovrà incontrarsi con gli organi sociali e di controllo.
Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti. Sarà cura dell'OdV comunicare ai soggetti sovraspecificati data, luogo ed ordine del giorno dei suddetti incontri.

5.10 L'OdV svolge altresì i seguenti compiti:

- custodisce tutti gli atti inerenti all'attività dell'OdV (tenuta verbali, esiti dei controlli, report inviati e ricevuti);
- assicura un idoneo flusso informativo verso le funzioni aziendali coinvolte, inviando su indicazione dell'OdV alle parti interessate, lo stralcio delle decisioni e degli atti dell'OdV di loro competenza;

Articolo 6 – Conflitto di interessi

6.1 E' fatto obbligo al componente dell'OdV di informare la Fondazione e di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame. Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni, proposte, di provvedimenti da adottare su questioni sulle quali il componente si trovi in conflitto di interessi, questi effettua la comunicazione di cui sopra e dovrà valutare se proseguire nel proprio mandato.

Articolo 7 – Gestione delle Segnalazioni e delle Informazioni all'OdV

7.1 Come previsto dal Modello Organizzativo, l'OdV è destinatario di flussi informativi provenienti dai vari Destinatari del Modello, che consistono principalmente nelle seguenti tipologie di informazioni:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (Segnalazioni);
- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV.

7.2 Le modalità di trasmissione, i contenuti e le responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi informativi saranno regolamentati a cura dell'OdV in un apposito documento. Sarà cura dell'OdV accertare che tale documento sia efficacemente diffuso.

7.3 L'OdV analizzerà e valuterà le Segnalazioni e le Informazioni ricevute e provvederà ad indagare ulteriormente, ove necessario, e a dare opportuna comunicazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell'ambito del processo di reporting.

7.4 L'OdV terrà traccia puntuale delle Segnalazioni ricevute e delle azioni/misure/interventi posti in essere a seguito della Segnalazione ricevuta, attraverso l'utilizzo e la compilazione di una apposita scheda riepilogativa o verbalizzazione.

7.5 L'OdV, assicurerà che vengano effettuate le necessarie verifiche sui fatti segnalati attraverso una verifica preliminare delle Segnalazioni, proponendo l'archiviazione di quelle ritenute generiche e/o non sufficientemente circostanziate e di quelle palesemente infondate ed effettuando un'adeguata attività di istruttoria, con riferimento alle Segnalazioni ritenute circostanziate, con gli strumenti di indagine a disposizione. Le attività di istruttoria potranno essere effettuate anche con l'ausilio delle funzioni di verifica eventualmente coinvolte negli accertamenti. Al termine di tale attività l'OdV deciderà se archiviare la segnalazione, perché irrilevante od infondata, ovvero se inoltrare la stessa al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti, nel caso in cui dagli esiti dell'accertamento e/o audit si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari.

Articolo 8 – Reporting al Consiglio di Amministrazione

8.1 E' previsto un sistema di *reporting* dell'OdV al Consiglio di Amministrazione come infra dettagliato.

L'OdV in particolare provvederà a:

a) comunicare al Consiglio di Amministrazione, in occasione della attività di *reporting* di cui ai punti che seguono b) e d), il piano delle attività annuale che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

b) comunicare annualmente, le attività svolte e i piano operativi che lo stesso Odv intende attuare

c) segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello Organizzativo oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei destinatari del Modello Organizzativo che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato a seguito di attività istruttoria;

.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, per motivi urgenti e di particolare gravità o comunque quando lo ritenga opportuno. L'OdV potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

8.3 L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti al Consiglio di Amministrazione, suggerendo di richiedere ai responsabili delle funzioni coinvolte, qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello Organizzativo, un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze. Sarà cura dell'OdV monitorare l'effettivo compimento da parte dei soggetti responsabili della messa in atto di idonee azioni nei tempi indicati e richiedere il relativo stato di avanzamento dei lavori.

8.4 L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione del Modello, riguardi i vertici della Fondazione

8.5 L'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposte dall'Organismo stesso, ed approvate del Consiglio di Amministrazione, della quale l'OdV stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 9 – Piano delle Attività – Vigilanza dell'OdV

9.1 In ossequio a quanto stabilito dal Modello Organizzativo del Modello, l'OdV, all'inizio del proprio mandato e successivamente all'inizio di ciascun esercizio, dovrà dotarsi di un Piano delle Attività, relativo agli interventi che l'OdV stesso è chiamato a svolgere nell'arco temporale di un anno, ivi incluse le attività di verifica ispettiva pianificate.

9.2 Il Piano delle Attività dovrà essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Inoltre, all'inizio di ciascun esercizio, l'OdV dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione per una sua approvazione un budget di spesa coerente con le attività pianificate per l'esercizio in oggetto

Articolo 10– Obblighi di riservatezza

10.1 Il componente dell'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

10.2 Il componente dell'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D. Lgs 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati – D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.

Articolo 11 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento dell'OdV è efficace dal momento della sua approvazione ad opera dell'OdV di Fondazione HEAL ITALIA
Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate sulla base di decisione assunta dall'OdV della Fondazione
Milano, 13 febbraio 2026
Letto, firmato e sottoscritto.
L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 di Fondazione HEAL ITALIA